

**I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:**

**1. Agenti fisici:**

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;	<b>b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX</b>
--	---

**2. Agenti biologici:**

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
--

**3. Agenti chimici:**

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;	b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle <b>seguenti frasi:</b>
--	--

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);	2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);	4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);	6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);	8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
<b>c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)".</b>	e) piombo e composti;
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);	
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;	f) amianto

**II. Processi e lavori:**

<b>il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso</b>	2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.	4) Lavori di mattatoio.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.	6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.	8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
<b>7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni</b>	10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.	12) Processi elettrolitici.
11) Lavorazioni nelle fonderie.	14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
<b>13) è soppresso</b>	16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.	18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.	20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
19) Lavorazione dei tabacchi.	22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
21) Produzione di calce ventilata	24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.	26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.	28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
<b>27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.</b>	
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.	30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.	32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata <b>senza l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale.</b>	34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi <b>di elevata potenza.</b>
35) Produzione di polveri metalliche.	36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.	

